



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.110/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 0163972/15 del 18 dicembre 2015, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0082483), il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 9039/DCA/15 del 21 luglio 2015 a seguito della segnalazione di un teleutente – ha inviato, tra l’altro, l’esito del monitoraggio effettuato sulla programmazione mandata in onda in data 9 e 10 luglio 2015 dal programma televisivo satellitare “*LA 8*”, della società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, rappresentando che quest’ultimo ha trasmesso, in fascia oraria notturna, una televendita di servizi erotici recante contenuti atti a nuocere allo sviluppo dei minori ed allegando i supporti contenenti la videoregistrazione di detta programmazione acquisita presso la sede dell’emittente.

Con atto n. cont.6/16/DCA/N°PROC.2658/FB del 29 gennaio 2016, la Direzione contenuti audiovisivi - rilevato che con provvedimento n. CONT. 36/15/DCA/N°PROC.2652/FB del 2 dicembre 2015, per la trasmissione di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo mandata in onda da “*LA 8*” in data 9 luglio 2015, in fascia oraria notturna, risultava già contestata alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36bis, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 177/2005 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 177/2005, limitatamente alla propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo mandata in onda in data 10 luglio 2015 dalle ore 01:01 alle ore 05:59, recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori.

2. Deduzioni della società

La società LA 9 S.p.A. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n.6/16/DCA/N°PROC2658/FB avvenuta in data 1 febbraio 2016.

3. Valutazioni dell’Autorità

- come può rilevarsi dall’atto n. 6/16/DCA/N°PROC2658/FB, nella propaganda mandata in onda da “*LA 8*” in data 10 luglio 2015 dalle ore 01:01 alle ore 05:59, le reiterate rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera

provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, pur caratterizzato dalla promozione di servizi telefonici a contenuto erotico;

- la trasmissione di scene pornografiche nella propaganda di servizi – similmente a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per l'ambito dei *programmi* radiotelevisivi – si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori, costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi;

- l'articolo 36*bis*, comma 1, *lett. g*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto tale trasmissione è da considerarsi illecita non solo se mandata in onda nella fascia oraria diurna, ma anche qualora venga programmata, come nel caso di specie, nel corso della notte;

VISTA la delibera n. 73/16/CSP con la quale, a conclusione del procedimento CONT.36/15/DCA/N°PROC.2652/FB, è stata irrogata alla società LA 9 S.p.A. una sanzione amministrativa per la trasmissione sul programma "LA8" di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori, in data 9 luglio 2015 in fascia oraria notturna;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 6/16/DCA/N°PROC2658/FB del 29 gennaio 2016 in merito alla violazione da parte della società LA 9 S.p.A. delle disposizioni di cui all'articolo 36*bis*, comma 1, *lett. g*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione in data 10 luglio 2015 dalle ore 01:01 alle ore 05:59, di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la evidente e pervasiva natura

pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori dei contenuti pornografici delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, la stessa si valuta di media entità, in considerazione dell'orario notturno di messa in onda in cui non può essersi registrata una sensibile penetrazione del programma nel pubblico minorile.

B. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della consistente perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società LA 9 S.p.A. (relativo all'anno 2014), risultano tali da giustificare l'applicazione dell'importo base della sanzione in misura pari al minimo edittale, pur in presenza di una violazione di media entità.

C. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

D. Personalità dell'agente

La società LA 9 S.p.A., destinataria negli ultimi tre anni di provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per violazione della normativa in materia di obblighi di programmazione (ordinanza-ingiunzione n. 140/13/CSP, n. 153/13/CSP, n. 77/15/CSP e n. 114/15/CSP), risulta non aver provveduto nei termini assegnati al pagamento delle sanzioni irrogate, dando luogo all'attivazione di procedure di riscossione coattiva. Si rileva pertanto una inclinazione della stessa a commettere violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, che costituisce circostanza aggravante e giustifica la determinazione della sanzione in misura pari al doppio del minimo edittale.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "LA 8", con sede legale in Padova, via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.110/16/CSP per violazione dell’articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.110/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi